



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3128/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3504/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3504/TFNSVE/2025-2026, 3504/3507- Ricorso proposto dalla società A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952 (matricola 945132) contro la società A.S.D. PALOMBARA (matricola 949844), avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori ALFONSETTI ERNESTO ANTONIO (matricola 6662485), BEVILACQUA CRISTIANO (matricola 2980718) e CIALE MATTEO (matricola 2451672).

In data 16 aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 560,00 (cinquecentosessanta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 560,00 (cinquecentosessanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai